



Roma,
17 giugno 2015
5990/AC/MC/sc
Protocollo:

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°56

Oggetto: Prestazioni di pulizia negli immobili - Inapplicabilità del reverse charge nei confronti dei soggetti che optano per la Legge 398/91 –

Il comma 629, dell'art. 1, della Legge n. 190, del 23 dicembre 2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha, tra l'altro, incluso nella disciplina del *reverse charge* (inversione contabile), a far tempo dal 1 gennaio 2015, le prestazioni di servizi di pulizia negli immobili.

Come è noto, l'adempimento dell'IVA, secondo il meccanismo del *reverse charge*, comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Ne consegue che il prestatore del servizio, tenuto al meccanismo di *reverse charge*, debba emettere fattura senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del DPR n. 633/72 (fatturazione delle operazioni) e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione dell'inversione contabile; il committente, a sua volta integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, tra l'altro, **non si applica il meccanismo del *reverse charge* per i committenti enti non commerciali – come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche – relativamente alla parte concernente l'attività istituzionale per la quale l'IVA continua ad applicarsi nei modi ordinari.** Nel caso di committente ente non commerciale che acquista servizi di pulizia con un unico corrispettivo riferibile ad un contratto, comprensivo di servizi, alcuni dei quali soggetti al regime del *reverse charge* (per l'attività commerciale) ed altri soggetti all'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (per l'attività istituzionale) si dovrà procedere ad individuare, sulla base di criteri oggettivi, la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il meccanismo del *reverse charge* e quella relativa ai servizi soggetti all'applicazione dell'imposta secondo le modalità ordinarie.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Con la medesima Circolare n. 14/E, al punto 10, l'Agenzia delle entrate ha, poi, precisato che **il meccanismo del *reverse charge*, in considerazione degli adempimenti che lo stesso meccanismo comporta, non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633/1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e degli acquisti).** Ciò in quanto l'applicazione del meccanismo ai soggetti esonerati dai predetti adempimenti si porrebbe, infatti, in contrasto con la *ratio* agevolativa e con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali.

L'Agenzia delle entrate ha esplicitato, a titolo esemplificativo, tra i soggetti esonerati dall'applicazione del *reverse charge*, tra gli altri, gli enti che hanno optato per le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Del pari, è da ritenere che anche nel caso, seppure sporadico, in cui l'ente che opera in regime di legge 398/1991, non sia committente del servizio di pulizia ma prestatore del servizio in argomento, non vada applicato il regime del *reverse charge* dal momento che, comunque, il soggetto è esonerato dagli stessi adempimenti previsti dal DPR n. 633/72.

E', infine, opportuno far rilevare che l'Agenzia delle entrate, in considerazione che la disciplina produce effetti dal 1° gennaio 2015 e che in assenza di chiarimenti la stessa poteva presentare profili di incertezza, ritiene fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della Circolare stessa.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino